



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale Lazio  
 Ambito Territoriale Provinciale n. 19 Frosinone



**ISTITUTO COMPrensIVO 3° - SORA - VIA PIEMONTE N. 20 03039 SORA (FR)**

Sedi associate: FRMM851013 S. MEDIA "E. FACCHINI" - FREE851025 S. PRIMARIA "A. LAURI" - FREE851014 S. PRIMARIA VALLERADICE - FRAA85102X S. INFANZIA "RIONE INDIPENDENZA" - FRAA85101V S. INFANZIA COMPRES. S. VINCENZO

Sito web: <http://www.istitutocomprensivo3sora.gov.it>

e-mail [fric851002@istruzione.it](mailto:fric851002@istruzione.it) Pec: [fric851002@pec.istruzione.it](mailto:fric851002@pec.istruzione.it)

tel 0776/831151 fax 0776/1724760

C. Fiscale 91024370602

Codice Univco Fatturazione: UFV8PA

C. Meccanografico FRIC851002

## Decreto Legislativo n° 81 del 09.04.2008

come modificato dal D.L.gs. n° 106 del 03.08.2009

“ Attuazione dell' art. 1 della LEGGE 03.08.2007 n. 123  
 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

**APPLICAZIONE DELL' ART. 17 c. 1 lett. a**

– con i contenuti di cui all' art. 28 c. 2 e secondo modalità' di cui all' art. 29

# DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Già elaborato ai sensi dell' art. 4 comma 1 del D. Lgs. n° 626/1994

**REVISIONE - A.S. 2018 / 2019 – SETTEMBRE 2018**

## SEZIONE 2.5

**Documento di valutazione dei rischi per  
 la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti  
 puerpere o in periodo d'allattamento**

CONFORME A:

DECRETO LEGISLATIVO n° 151 del 26.03.2001 Artt. 7 e 11

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Marcella Maria Petricca

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Responsabile del Servizio  
 Prevenzione e Protezione  
**prof. Ing. Vittorio MILANI**



# Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo d'allattamento

## 2.5.0) INTRODUZIONE

Il presente documento contiene anzitutto note informative per le lavoratrici ai sensi del **D.Lgs. n° 151 del 26.03.2001**

*“ Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n° 53 “*

Ha la finalità di garantire alle stesse le conoscenze necessarie, non solo nell’ambiente scolastico ma in tutti i settori interessati dalla presenza personale femminile, ( compreso l’ambiente domestico ) di igiene, salute e sicurezza in caso di gravidanza, allattamento e puerperio, compreso il periodo particolare di **30-40** gg in cui la lavoratrice può non essere ancora consapevole del proprio stato e quindi, non in grado di informare il datore di lavoro o abbia esitazioni a farlo.

## 2.5.1) ILLUSTRAZIONE DELLA NORMA SPECIFICA

Il citato **D.Lgs. 151/2001** , di recepimento di normativa europea, comprende da 16 capi:

**Primo Capo:** fornisce il quadro di riferimento, le nuove definizioni delle assenze dal lavoro, i destinatari, ribadisce il divieto a discriminare; la sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, l’anticipazione del trattamento di fine rapporto.

**Secondo Capo:** introduce l’obbligo della valutazione dei rischi, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, o condizioni di lavoro, i lavori vietati.

*La valutazione dei rischi si colloca nel contesto delle disposizioni del **D.Lgs. 626/94** vigente all’epoca ed attualmente abrogato in quanto incorporato nel più recente e completo **D. Lgs. 81/08** .*

**I Capi dal III al VII:** riguardano i tipi di congedo previsti ( compresi quelli per i padri) riferiti ad ogni singolo bambino, le prescrizioni legate ad adozioni e affidamenti e l’applicabilità dei riposi e i permessi per i figli con handicap grave;

**I Capi VIII e IX:** disciplinano i divieti di lavoro notturno e di licenziamento, le tutele al rientro al lavoro e nel caso di dimissioni;

**I Capi X,XI,XII e XIII:** affrontano le varie casistiche di tipologia lavorativa, p.e. lavori a termine, nelle P.A., stagionali o a tempo parziale, a domicilio, in agricoltura; trattano inoltre degli assegni di maternità destinati alle casalinghe, lavoratrici atipiche e discontinue.

**I Capi XIV,XV e XVI:** si occupano delle disposizioni in materia di vigilanza e in materia di oneri contributivi;

## 2.5.2) PRESCRIZIONI DETTATE DALLA NORMA SPECIFICA

Oltre agli obblighi imposti dal **D.Lgs. 626/94** ( e subentrati nel **D.Lgs. 81/08** ) , la Direttiva UE **n. 85 del 1992** ha definito obblighi particolari per la salute e sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in puerperio o in allattamento, recepita in Italia con il **D.lgs. 151/2001**.

In particolare è obbligatorio per il Datore di Lavoro :

- a) Valutare i rischi per la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in puerperio o in allattamento, in particolare i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, processi o condizioni di lavoro nel rispetto delle “ Direttrici “ definite dall’U.E.;
- b) Individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare;
- c) Informare le lavoratrici e il RLS sulle valutazioni dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate;
- d) Modificare temporalmente le condizioni o l’orario di lavoro ove la valutazione riveli un rischio per la sicurezza e la salute, al fine di evitare alle lavoratrici l’esposizione al rischio.
- e) La valutazione consiste dunque in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa per identificare le cause probabili di lesioni o danni e stabilire in che modo tali cause possono essere limitate in modo da eliminare o ridurre i rischi.

La valutazione si articola in **3** fasi:

- 1 - Identificazione dei pericoli ( agenti fisici, chimici e biologici; movimenti e posture; fatica psicofisica; ecc.)
- 2 - Identificazione delle categorie di lavoratrici (lavoratrici gestanti, lavoratrici che hanno partorito di recente o lavoratrici che allattano, ecc.)
- 3 - Valutazione del rischio, natura e grado dell’esposizione degli interessati

### **Le Linee Direttrici definiscono rispettivamente :**

Lavoratrice gestante      Lavoratrice puerpera

Lavoratrice in periodo di allattamento

ogni lavoratrice , nella rispettiva situazione sopra indicata, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a legislazioni e/o prassi nazionali;

### **affermano:**

- La valutazione non riguarda soltanto la lavoratrice, ma anche il nascituro e il neonato in allattamento;
- Nei settori in cui si possono prevedere dei pericoli per la riproduzione e la gravidanza è necessario informare di essi **tutti** i lavoratori ( ovviamente a partire dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);
- La riservatezza sullo **stato** di una donna implica anche che il datore di lavoro non può rendere noto che una donna è incinta se essa non lo desidera o non dà il suo consenso;
- La valutazione del rischio deve tenere conto del parere del medico;
- Per quanto concerne il rischio chimico, si noti che sono fissati limiti di esposizione professionale nell’ambiente di lavoro per i lavoratori adulti e che le donne che lavorano a contatto con sostanze pericolose devono essere informate dei rischi addizionali che tali sostanze possono comportare per un nascituro o per un bambino durante l’allattamento;

E' affidato al datore di lavoro il compito di valutare tutti i rischi per la gravidanza e l'allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi comprese eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro nonché lo spostamento ad una mansione non a rischio (**artt.11 e 12 D. Lgs 151/01**)

La valutazione del rischio consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa per identificare le cause probabili di danni alla salute e per individuare le condizioni di lavoro compatibili con lo stato di gravidanza e il periodo di allattamento delle lavoratrici.

Il datore di lavoro ha l'obbligo in particolare di:

- non adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto (**art. 7 D. Lgs 151/2001**);
- non adibire la lavoratrice al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno del bambino (**art. 53 D. Lgs 151/2001**);
- non adibire la lavoratrice a lavori vietati, individuati negli **allegati A, B e C** del **D. Lgs 151/2001**. (di seguito riportati)

## Allegato A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

### ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL' ART. 7

*Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.*

*I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:*

- A) *quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;*
- B) *quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;*
- C) *quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;*
- D) *i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;*
- E) *i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;*
- F) *i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;*
- G) *i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;*
- H) *i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;*
- I) *i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;*
- L) *i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;*
- M) *i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;*

- N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

## **Allegato B**

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

### ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

#### **A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.**

##### 1. Agenti:

- a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b) agenti biologici:  
toxoplasma;  
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

#### **B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.**

##### 1. Agenti:

- a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

## **Allegato C**

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

### ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

#### **A. Agenti.**

1. Agenti fisici, allorchè vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

##### 2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell'allegato II.

##### 3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell'allegato II:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purchè non figurino ancora nell'allegato II;

- b) *agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;*
- c) *mercurio e suoi derivati;*
- d) *medicamenti antimicotici;*
- e) *monossido di carbonio;*
- f) *agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.*

### **B. Processi.**

*Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.*

### **C. Condizioni di lavoro.**

*Lavori sotterranei di carattere minerario.*

Ulteriori salienti novità normative sono contenute nel TITOLO X del **D.Lgs. 81/08** nel quale sono riportate disposizioni espressamente rivolte ad attività che comportino intrinsecamente e non accidentalmente l'esposizione ad agenti biologici.

Le stesse, ovviamente NON includenti il settore scolastico, sono quelle indicate nel sotto riportato

<b>Allegato XLIV</b>	<i>(Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, allegato 1)</i>
AGENTI BIOLOGICI - ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITA' LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI	

1. *Attività in industrie alimentari.*
2. *Attività nell'agricoltura.*
3. *Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.*
4. *Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.*
5. *Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.*
6. *Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.*
7. *Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.*

## **2.5.3) IL SETTORE SCOLASTICO**

Il settore scolastico e in generale il settore dell'educazione, è caratterizzato fortemente da una consistente se non prevalente presenza femminile per tutte le varie figure professionali che caratterizzano tale ambito ( docente, assistente amministrativa, collaboratrice scolastica ) oltre poi che nella componente studentesca, che assume rilevanza nella specifica problematica a partire fondamentalmente dalle scuole medie in poi.

Naturalmente, essendo la gravidanza una condizione dinamica che comporta continui mutamenti e sviluppi, anche le condizioni di lavoro possono sollevare problemi diversi sul piano della sicurezza e della salute per diverse donne in diverse fasi della gravidanza come anche al momento di riprendere il lavoro dopo il parto o dopo l'allattamento, per cui il quadro sottostante è di carattere generale mentre altri aspetti sono legati alle circostanze individuali e all'anamnesi individuale.

Allo scopo si riporta di seguito un quadro degli elenchi dei pericoli generici e delle situazioni correlate e le modalità per affrontare il rischio, unitamente ai riferimenti legislativi.

## 2.5.4) PROFILI PROFESSIONALI E DESCRIZIONE GENERALE DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA

Sulla base del profilo professionale e contrattuale delle persone presenti nei luoghi di lavoro, si è proceduto ad effettuare dei sopralluoghi con l'obiettivo di verificare le reali mansioni svolte dagli addetti in una giornata lavorativa standard, osservandone i comportamenti e procedendo ad effettuare un'intervista con le lavoratrici.

Questo processo di valutazione ha consentito di individuare i potenziali rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, rilevando i comportamenti pericolosi significativi.

## 2.5.5) VALUTAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI

I fattori di rischio rilevati nel settore scolastico sono:

- 1) Movimentazione manuale dei carichi
- 2) Movimenti e posture
- 3) Fatica psicofisica ed orari di lavoro
- 4) Agenti biologici
- 5) Agenti chimici
- 6) Lavoro ai VDT

Si riportano di seguito le schede illustrative specifiche con

- A) Fattori di rischio
- B) Misure di prevenzione
- C) Ulteriori riferimenti normativi specifici

## 2.5.6) SCHEDE INFORMATIVE ED OPERATIVE

Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti,  
puerpere o in periodo d'allattamento

CONFORME A: DECRETO LEGISLATIVO n° 151 del 26.03.2001 Artt. 7 e 11

### SCHEDA 1

### MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

#### 1.5.6.1.A) FATTORI DI RISCHIO

La movimentazione manuale dei carichi ( M.M.C. ) risulta rischiosa , per la lavoratrice in gravidanza , per le possibili lesioni subite dal feto e per la possibilità di un parto prematuro.

Il rischio dipende dallo sforzo , ossia dal peso del carico, ma soprattutto dalle modalità di sollevamento e dalla frequenza di ripetizione del gesto durante l' orario di lavoro.

Con il procedere della gravidanza per una lavoratrice incinta il rischio è incrementato a causa del rilassamento ormonale e dall' incremento dei problemi di postura.

Per le puerpere , in particolare dopo un taglio cesareo, vi sono ulteriori rischi dovuti alla temporanea riduzione di movimentazione e capacità di sollevamento.

#### 2.5.6.1.B) MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI

Il Datore di Lavoro dovrà:

- 2) modificare le mansioni allo scopo di ridurre i rischi dovuti alla **INDISTINTAMENTE PER TUTTI I LAVORATORI** , e a maggiori ragione per le lavoratrici gestanti e puerpere
- 2) affronta i fabbisogni specifici di tali lavoratrici e riduce la quantità di lavoro fisico, ovvero fornisce sussidi per ridurre i rischi cui sono esposte
- 3) evita di ricorrere alla M.M.C. o almeno valuta i rischi dovuti ad operazioni non evitabili, adotta le misure necessarie per minimizzare tali rischi

#### 2.5.6.1.C ) LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

**D. Lgs. 81/08 – TITOLO VI**

**D. Lgs. 151/01 – allegato A c. 1**



## SCHEDA 2

## MOVIMENTI E POSTURE

### 2.5.6.2.A) FATTORI DI RISCHIO

La natura ed entità dei rischi di lesioni o patologie derivanti dai movimenti o dalle posture durante e dopo la gravidanza dipendono da vari fattori tra cui:

- a) natura, durata e frequenza dei compiti
- b) intensità e varietà del lavoro
- c) tipologia dell' orario di lavoro e degli intervalli
- d) fattori ergonomici
- e) ambiente lavorativo in genere

Problemi posturali possono insorgere in diverse fasi della gestazione e alla ripresa del lavoro in base alle caratteristiche personali di ogni lavoratrice, delle sue mansioni e delle condizioni di lavoro.

Questi problemi si possono accentuare con l' avanzare della gravidanza specie se l' attività implica movimenti disagiati o prolungati stazionamenti sia in posizione eretta che seduta, per cui il corpo risulta esposto a carichi statici prolungati, o al rischio di una cattiva circolazione sanguigna.

Sono inoltre frequenti e notevoli i rischi per una lavoratrice al ritorno dopo un parto con complicanze mediche come taglio cesareo o tromboflebite.

### 2.5.6.2.B) MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI

Il Datore di Lavoro dovrà:

- 1) Assicurarsi che le lavoratrici gestanti , puerpere o in periodo di allattamento non siano esposte a:
  - a) M.M.C. che comporti rischio di lesioni
  - b) Movimenti e posture disagiati, specie in spazi ristretti
  - c) Lavori in altezza
- 2) Assicurarsi che siano evitati periodi prolungati di mansioni nella stessa posizione

### 2.5.6.2.C ) LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

**D. Lgs. 81/08**

## SCHEDA 3

## FATICA PSICOFISICA E ORARI DI LAVORO

### 2.5.6.3.A) FATTORI DI RISCHIO

Orari di lavoro prolungati possono presentare notevoli contraccolpi sulla salute delle lavoratrici in tutte le 3 fasi salienti . Non tutte le donne ne risentono in egual misura e i rischi correlati sono diversi a seconda della tipologia di lavoro, delle condizioni di lavoro e degli individui coinvolti .

Ad ogni modo l' affaticamento mentale e psichico in genere si accresce nel corso della gravidanza e nella fase postnatale per l' insorgenza dei mutamenti fisiologici che si verificano.

### 2.5.6.3.B) MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI

Il Datore di Lavoro :

- 1) può adeguare provvisoriamente orari o altre condizioni di lavoro, compresi i tempi e la frequenza delle pause per evitare o limitare i rischi
- 2) Assicura che siano evitati periodi prolungati di mansioni nella stessa posizione

### 2.5.6.3.C ) LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

**D. Lgs. 151/01 art. 12** ( conseguenze della valutazione )

## SCHEDA 4

## AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO 2-3-4

### 2.5.6.4.A) FATTORI DI RISCHIO

4.A.1) AGENTI BIOLOGICI DEL GRUPPO 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori ; è poco probabile che si propaghi nella comunità ; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche

4.A.2) AGENTI BIOLOGICI DEL GRUPPO 3: un agente che può causare malattie GRAVI in soggetti umani e costituire un SERIO rischio per i lavoratori ; l' agente biologico può propagarsi nella comunità ma sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche

4.A.3) AGENTI BIOLOGICI DEL GRUPPO 4: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori ; può presentare un ELEVATO rischio che si propaghi nella comunità ; NON sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche

Molti degli agenti biologici inclusi nei 3 gruppi di rischio possono interessare il nascituro in caso di infezione contratta dalla madre in gravidanza , ovvero durante l' allattamento.

Esempi tipici sono il virus di Epatite A , Epatite C , la tubercolosi , la varicella, la rosolia, la toxoplasmosi .

Per la maggior parte dei lavoratori comunque il rischio di infezione sul posto di lavoro non è superiore a quello durante la vita quotidiana.

### 2.5.6.4.B) MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI

Il Datore di Lavoro :

unitamente al medico competente valuterà che la lavoratrice gestante eviti qualsiasi esposizione , garantendo comunque un monitoraggio adeguato delle misure igieniche abituali

### 2.5.6.4.C ) LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

**D. Lgs. 81/08** ( per i gruppi 3 e 4)

**D.Lgs. 151/01** ( comma 1 lett. A - allegato B )

**D.Lgs. 04.08.1999 n° 345**

**D.Lgs. 18.08.2000 n° 22**

## SCHEDA 5

## AGENTI CHIMICI

### 2.5.6.5.A) FATTORI DI RISCHIO

Alcune sostanze / preparati chimici , benché possiedano la potenzialità di porre in pericolo salute e sicurezza , possono rivelarsi fortunatamente innocui se l' esposizione delle persone si mantiene al di sotto della soglia di nocività.

Ad ogni modo nell' **art. 7 del D.Lgs. 151/01 ( Lavori vietati)** sono inseriti tra i lavori faticosi ed insalubri tutti quelli comportanti rischio di esposizione ad agenti chimici e ai lavori indicati nell' allegato B

Il più recente art. **art. 222 del D.Lgs. 81/08** fornisce ulteriori più aggiornate definizioni per gli agenti chimici pericolosi , rimandando alle classificazioni dei **D.Lgs. 52/97 ( sostanze ) e D.Lgs. 65/03 ( preparati)** e fornendo nell' ALLEGATO XXXVIII un primo elenco di valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici , che sono comunque intrinsecamente estranei alle attività scolastiche .

Si richiamano comunque le classificazioni generali:

TOSSICO (T)            MOLTO TOSSICO (T+)            CORROSIVO (C)            ESPLOSIVO (E)  
ESTREMAMENTE INFIAMMABILE (F+)

e le frasi di rischio generalmente più pertinenti :

- R39**    Pericolo di effetti reversibili molto gravi
- R40**    Possibilità di effetti irreversibili
- R42**    Può provocare sensibilizzazione mediante inalazione
- R43**    Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
- R46**    Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
- R48**    Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
- R60**    Può ridurre la fertilità
- R61**    Può danneggiare i bambini non ancora nati

### 2.5.6.5.B) MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI

Il Datore di Lavoro garantisce un' esposizione controllata , attraverso azioni pianificate delle attività e l' uso di dispositivi di protezione individuale, la sorveglianza sanitaria , le misure da intraprendere di concerto con il Medico competente, e ricorrendo se fattibile alla sostituzione degli agenti nocivi

### 2.5.6.5.C ) LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

**D. Lgs. 81/08 ( TITOLO IX CAPO I )**

**D.Lgs. 151/01 ( comma 2 lett. A - allegato B )**

**D.Lgs. 03.02.1997 n° 52**

**D.Lgs. 14.03.2003 n° 65**

## SCHEMA 6

## LAVORO AI VIDEOTERMINALI (VDT)

### 2.5.6.6.A) FATTORI DI RISCHIO

In base alle attuali cognizioni , considerata la diffusa psicosi in merito alle radiazioni emanate dai VDT, e soprattutto sui loro possibili effetti per le donne in gravidanza, il Comitato Consultivo e i Comitati di protezione radiologica, attraverso la Direttiva **92 / 85 / CEE** non ritengono che i livelli di esposizione costituiscano un rischio significativo per la salute. Sono stati svolti ripetuti studi scientifici , dai quali per ora non emerge alcuna correlazione fra le radiazioni emesse e i rischi di effetti nocivi sulle donne in gravidanza.

Pertanto la condizione di gravidanza non rappresenta un fattore aggiuntivo rispetto ai rischi previsti per lavoratori normali .

Si rimanda pertanto a quanto prescritto per TUTTI I LAVORATORI dal recente **D. Lgs. 81/08 ( TITOLO VII )**

### 2.5.6.6.B) MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI

Il Datore di Lavoro :

NONOSTANTE alla luce delle prove scientifiche non sia necessario escludere le donne gestanti da attività ai VDT , al fine di evitare alle stesse possibili problemi di stress ed ansia , anche in relazione alle variazioni posturali legate allo stato , può modificarne temporaneamente le condizioni e l' orario di lavoro, per esempio raddoppiando le pause standard prescritte per i lavoratori comuni.

### 2.5.6.6.C ) LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

**D. Lgs. 81/08 ( TITOLO VII )**